

30 Gennaio 2023

Allegato 3a: Modello di concessione per il servizio pubblico regionale con commenti: Radio locali commerciali

1 Sezione: Diritti

Oggetto	Commento
Il concessionario ha il diritto di diffondere un programma radiofonico locale e regionale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV nella regione xx ai sensi del numero xx dell'allegato 1 numero 4 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ¹ .	<p>(Capoverso 1) Ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 della legge sulla radiotelevisione (LRTV), il DATEC può rilasciare concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone alle emittenti di programmi locali e regionali che forniscono programmi radiofonici a una regione che non dispone di sufficienti possibilità di finanziamento. Ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 LRTV, una concessione dà diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura e all'attribuzione di una quota del canone radiotelevisivo.</p> <p>La concessione stabilisce la zona di copertura e il tipo di diffusione, le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione, nonché altre esigenze e oneri che il concessionario deve adempiere (art. 38 cpv. 4 lett. a-c LRTV).</p>

Diffusione	Commento
<p>¹ Il concessionario fa diffondere il suo programma via etere terrestre tramite DAB+. Ha diritto alla diffusione (diritto di accesso) sulla piattaforma DAB+ che copre la regione specificata all'articolo 1 e il cui operatore è obbligato a diffondere il programma conformemente alla concessione radiofonica (obbligo di diffusione).</p>	<p>Capoverso 1: Le concessioni prevedono il DAB+ come principale vettore di diffusione per i programmi locali e regionali. Tuttavia, le infrastrutture di diffusione digitale non sono di proprietà delle emittenti, ma sono gestite da imprese terze. Affinché il concessionario possa adempiere in ogni momento il suo mandato di prestazioni, è necessario garantire l'accesso del programma a una piattaforma DAB+. L'UFCOM, in qualità di autorità concedente, stabilisce quale concessionario DAB+ sia obbligato a diffondere nelle rispettive regioni elencate nell'allegato 1 ORTV.</p> <p>Il rilascio di concessioni OUC non è più previsto per legge.</p>
<p>² Il concessionario ha diritto a una diffusione in qualità sufficiente conformemente all'allegato 1 ORTV almeno nella regione definita. Per la diffusione del suo programma questo versa all'operatore della piattaforma DAB+ un indennizzo orientato ai costi.</p>	<p>Capoverso 2: Il concessionario DAB+ è tenuto a diffondere i programmi con diritto di accesso su tutto il territorio nazionale, in qualità sufficiente e a prezzi che permettano di coprire i costi. Le particolarità sono disciplinate nell'allegato 1.</p>
<p>³ Se il concessionario non adempie più il suo obbligo di pagamento, l'UFCOM può, su denuncia, sospendere l'obbligo di diffusione dell'operatore della piattaforma DAB+ di cui al capoverso 1.</p>	<p>Capoverso 3: L'interruzione della diffusione in caso di mancato pagamento dei costi di diffusione garantisce all'operatore della piattaforma DAB+ l'esercizio economico della sua piattaforma. L'interruzione della diffusione può avvenire solo in base all'autorizzazione dell'UFCOM.</p>
<p>⁴ La diffusione su linea del programma nella zona di copertura avviene conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV (diritto di accesso). Il concessionario può diffondere il suo programma radiofonico su linea anche al di fuori della sua zona di copertura.</p>	<p>Capoverso 4: Il diritto di accesso alle reti di linea esiste solo per la diffusione nella zona di copertura attribuita. Il concessionario può però diffondere il suo programma radiofonico sia via DAB+ che su linea anche al di fuori della sua zona di copertura.</p>

¹ RS 784.401

Partecipazione al canone	Commento
<p>¹ Il concessionario ha diritto a una quota di partecipazione al canone di XXXX franchi l'anno.</p> <p>² La quota di partecipazione al canone non può superare il 70 per cento dei costi d'esercizio del concessionario.</p> <p>³ I costi d'esercizio sono definiti in base all'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione². Devono essere riportati secondo il piano contabile dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).</p> <p>⁴ L'UFCOM versa al concessionario l'80 per cento della quota di partecipazione al canone su base trimestrale durante l'anno in corso e il restante 20 per cento l'anno successivo, dopo la revisione dei conti annuali.</p> <p>⁵ Se dalla verifica dei conti annuali risulta che la quota di partecipazione al canone supera il 70 per cento dei costi d'esercizio del concessionario, l'UFCOM ridurrà di conseguenza l'importo rimanente da versare o chiederà la restituzione della quota di partecipazione al canone versata in eccesso.</p>	<p><i>Capoverso 1:</i> Secondo l'articolo 39 capoverso 2 lettera b della LRTV, la quota di partecipazione al canone serve, in modo complementare alle entrate commerciali, a garantire l'adempimento del mandato di prestazioni. Nel determinare le quote individuali di partecipazione al canone, il DATEC tiene conto dell'ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell'investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni (art. 40 cpv. 2 LRTV). L'importo della partecipazione annua al canone viene reso noto al momento dell'avvio del concorso pubblico e viene rivisto regolarmente dal DATEC - di norma dopo cinque anni - in base ai criteri di cui all'articolo 40 capoverso 2 LRTV.</p> <p><i>Capoversi 2-3:</i> Un allegato al concorso pubblico del 10 gennaio 2023 elenca le quote di partecipazione al canone per zona di copertura. Secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera a ORTV, la quota di partecipazione al canone indicata nella concessione non può superare il 70 per cento dei costi d'esercizio del concessionario. La disposizione prevede alla lettera b eccezioni per quelle emittenti nella cui zona di copertura l'adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato. Per queste, la quota di partecipazione raggiunge al massimo l'80 per cento dei costi d'esercizio. L'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione specifica nel dettaglio come vengono calcolati i costi d'esercizio computabili. Nel consuntivo annuale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 LRTV, il concessionario deve osservare le indicazioni dell'UFCOM in merito alla struttura del piano contabile.</p> <p><i>Capoverso 4-5:</i> Conformemente alle disposizioni del diritto in materia di sussidi, il versamento della quota di partecipazione al canone viene scaglionato: la parte principale (l'80% dell'importo secondo il cpv. 1) viene versata ogni trimestre, in quattro rate, durante l'anno in corso. L'UFCOM decide in merito all'importo rimanente dopo la revisione del conto annuale.</p> <p>Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'UFCOM³.</p>

2 Sezione: Obblighi

Portata del mandato di prestazioni	Commento
<p>¹ Se non diversamente specificato nella presente concessione, le informazioni fornite nella domanda sono vincolanti. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la portata, il contenuto e il tipo del programma, l'organizzazione e il finanziamento.</p> <p>² Il concessionario può scendere temporaneamente al di sotto delle prestazioni garantite ai sensi del capoverso 1 e previste nella presente concessione soltanto con l'autorizzazione dell'UFCOM. Informa immediatamente per iscritto l'UFCOM non appena si verificano circostanze che comportano il mancato rispetto del suo mandato di prestazioni conformemente alla domanda e alla concessione.</p>	<p><i>Capoverso 1:</i> Il concessionario ha indicato nei documenti della domanda come intende adempiere il mandato di prestazioni. Sulla base di queste informazioni, il DATEC prende le decisioni relative alla concessione. Pertanto le informazioni sono vincolanti.</p> <p><i>Capoverso 2:</i> Se il concessionario non è temporaneamente in grado di adempiere al mandato di prestazioni, occorre comunicarlo e giustificarlo subito all'UFCOM e ottenere la sua approvazione. Una possibile ragione è, ad esempio, una pandemia o una crisi di energia elettrica.</p>

² RS 784.401.11

³ <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/informazioni-per-le-emittenti-radiotelesive/conto-annuale.html>

Mandato di programma	Commento
¹ Con il suo programma il concessionario contribuisce alla formazione democratica delle opinioni e della volontà del suo pubblico.	(<i>Capoverso 1</i>) La LRTV stabilisce che le concessioni con un mandato di prestazioni e partecipazione al canone possono essere rilasciate alle emittenti di programmi locali e regionali che forniscono programmi radiotelevisivi a una regione che non dispone di sufficienti possibilità di finanziamento. Nei loro programmi, le emittenti sostenute devono tenere conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuire a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura (art. 38 cpv. 4 lett. a LRTV). In questo modo, il concessionario contribuisce alla formazione democratica delle opinioni e della volontà del suo pubblico.
² La sua offerta informativa è rilevante, professionale e variata, i suoi rendiconti sono oggettivi e indipendenti.	(<i>Capoverso 2</i>) Questi criteri propri del giornalismo di qualità si applicano in particolare ai programmi finanziati tramite il canone. Sono richieste informazioni rilevanti nei seguenti ambiti tematici («settori»): politica, economia, cultura, società e sport. Non sono considerate rilevanti ai sensi della LRTV le informazioni sugli ambiti tematici della cronaca nera (incidenti e crimini) e delle storie di vita (resoconto informativo su celebrità), che soddisfano sicuramente l'interesse del pubblico a livello sensazionalistico e di pettegolezzi ma che non formano opinioni in senso stretto. Tali informazioni possono naturalmente essere offerte anche nei programmi dei concessionari. È chiaro che il programma del concessionario deve soddisfare le esigenze minime secondo l'articolo 4 LRTV (rispetto dei diritti umani e del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, considerazione della pluralità delle opinioni, divieto di discriminazione, divieto di odio razziale, ecc.).
³ Nella sua offerta informativa copre una vasta gamma di temi e riflette la pluralità delle opinioni e degli interessi. Diffonde questi contenuti mediante un ampio ventaglio di forme giornalistiche.	(<i>Capoverso 3</i>) L'obbligo di pluralità è già previsto nell'articolo 4 LRTV. Si riferisce all'offerta di informazioni nel suo complesso.
⁴ Nella sua offerta lineare, durante le fasce orarie di maggiore ascolto, il concessionario informa in merito agli avvenimenti locali e regionali. Ogni settimana diffonde almeno 150 minuti di offerta informativa regionale (repliche escluse) di propria produzione su settori quali politica, economia, cultura, formazione, società e sport.	(<i>Capoverso 4</i>) Il capoverso specifica il requisito legale secondo cui le radio locali e le televisioni regionali devono fornire informazioni complete sugli eventi locali e regionali. Per attuare questa disposizione, i concessionari hanno un margine di manovra: il requisito relativo ai 150 minuti (o 225 minuti nel caso di programmi bilingue) deve essere soddisfatto nell'arco di una settimana durante il tempo di antenna negli orari di maggior ascolto. Per le radio le fasce orarie di trasmissione ad alto ascolto sono quindi definite tra le 7.00 e le 19.00. Nel settore televisivo sono evidenti le strutture più classiche: l'orario di maggiore ascolto è ancora quello tra le 18 e le 23. Il DATEC si riserva il diritto di rivedere regolarmente gli orari di visione per il grande pubblico e di modificarli, se necessario, in caso di cambiamenti significativi nel comportamento di utilizzo. La disposizione include prescrizioni relative agli ambiti tematici che devono generalmente essere presentati nell'offerta informativa regionale di produzione propria. Al di fuori di questo obbligo, il concessionario è libero nell'organizzazione del suo programma. Il punto centrale del mandato di programma definito nella concessione consiste in un resoconto informativo diversificato su tutti gli elementi essenziali della vita locale. Sono considerati come informazione tutti i contributi o parti di essi in cui si tratta principalmente di riportare fatti e opinioni su avvenimenti reali. In questo modo ciò dovrebbe tra l'altro consentire al pubblico di partecipare alla vita sociale e politica. Ulteriori ragguagli sui 150 minuti di informazione regionale rilevante sono disponibili sul sito Internet dell'UFCOM ⁴ .
⁵ Nel farlo considera gli avvenimenti di tutta la zona di copertura.	(<i>Capoverso 5</i>) Nei resoconti informativi il concessionario non deve considerare esclusivamente il o i centri geografici e politici della zona di copertura ma informare anche sugli eventi nelle regioni periferiche.
⁶ Rielabora una buona parte delle informazioni regionali in formati giornalistici volti all'approfondimento, alla classificazione e all'analisi, per presentare gli antefatti e il contesto degli avvenimenti.	(<i>Capoverso 6</i>) La LRTV prescrive al concessionario di mostrare nel suo programma gli antefatti e il contesto degli eventi locali e regionali. Quindi, oltre alla lettura delle notizie, il concessionario deve anche offrire formati giornalistici come resoconti, interviste, servizi o conversazioni più lunghe.
⁷ L'UFCOM verifica il rispetto della disposizione e nel farlo può ricorrere ad esperti esterni.	(<i>Capoverso 7</i>) Sulla base dell'articolo 47 LRTV, l'UFCOM verifica il rispetto del mandato di prestazioni. A tale scopo può avvalersi di servizi esterni specializzati o periti. Se nel corso della verifica vengono riscontrate delle inadeguatezze, l'UFCOM prende provvedimenti, fino a ricorrere alla riduzione temporanea della quota di partecipazione al canone. Ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera c LRTV, la concessione può essere limitata, sospesa o ritirata se il concessionario viola ripetutamente i suoi obblighi stabiliti nella concessione nonostante i provvedimenti di cui all'articolo 47 capoverso 2.

Mandato culturale	Commento
Il concessionario illustra la produzione culturale regionale e riferisce sulle manifestazioni culturali nella sua zona di copertura.	(<i>Capoverso 1</i>) Ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV, il concessionario è tenuto a contribuire a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura. La concessione si basa su un ampio concetto di cultura e la intende nelle sue forme più diverse.

⁴ Il DATEC ha prorogato le concessioni rilasciate alle radio locali e alle televisioni regionali sino a fine del 2024 (admin.ch)

Offerta su Internet e sulle piattaforme digitali	Commento
<p>Il concessionario può, nell'ambito del suo mandato di programma, pubblicare programmi radiofonici su Internet e sulle piattaforme digitali.</p>	<p>(Capoverso 1) Il mandato di prestazioni si riferisce al programma radiofonico lineare. A seguito della digitalizzazione e delle mutate abitudini di fruizione dei media, le emittenti radiofoniche sono presenti anche online e su piattaforme digitali. Questi contributi non rientrano nel mandato di prestazioni. Tuttavia possono essere cofinanziati con la quota di partecipazione al canone se sono strettamente correlati al programma lineare offerto.</p>

Garanzia della qualità redazionale	Commento
<p>¹ Il concessionario dispone dei documenti seguenti, che mette a disposizione del pubblico in forma adeguata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un regolamento interno che disciplina la ripartizione dei compiti e delle responsabilità; b. uno statuto della redazione che sancisce la separazione fra attività redazionali ed economiche; c. linee direttrici giornalistiche che, con riferimento al mandato di programma, descrivono i valori fondamentali e gli obiettivi dell'organizzazione mediatica. <p>² In riferimento al mandato di programma, dispone di un sistema di garanzia della qualità redazionale che comprende almeno quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la dichiarazione di lavorare in conformità con le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore; b. obiettivi e norme in materia di qualità concernenti il contenuto e la forma; c. un piano delle trasmissioni che definisce il contenuto dell'offerta e l'effetto desiderato sul pubblico; d. processi prescritti che consentono di verificare regolarmente se le norme e gli obiettivi stabiliti in materia di qualità sono raggiunti, ossia meccanismi consolidati per garantire l'offerta dei programmi (ad es. procedure di controllo) e migliorarla (ad es. sistemi di feedback); e. la designazione di una persona o funzione responsabile della garanzia della qualità. 	<p><i>Capoversi 1-2:</i> L'adempimento del mandato di programma presuppone strutture organizzative di garanzia della qualità, condizioni di lavoro adeguate e programmisti che lavorino secondo gli standard professionali. In base all'articolo 41 capoverso 2 LRTV, lo statuto redazionale garantisce l'indipendenza giornalistica interna dei programmisti.</p> <p>La garanzia della qualità redazionale è un processo a lungo termine realizzato con elementi preventivi, complementari al processo produttivo e correttivi. Questo processo di garanzia della qualità è innanzitutto stabilito e gestito dall'emittente stessa. La disposizione in questione menziona i documenti e le definizioni necessarie a tal fine, facendo riferimento alle strutture organizzative e alle procedure del lavoro giornalistico, nonché ai metodi di lavoro professionali.</p> <p>La garanzia della qualità redazionale presuppone una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità.</p> <p>Il concessionario mette a disposizione del pubblico in forma adeguata i documenti di cui al capoverso 1 lettere a-c, ad esempio pubblicandoli sul proprio sito Internet.</p>

Programmisti	Commento
<p>¹ Il concessionario assume un numero sufficiente di programmisti per adempiere il mandato di programma;</p> <p>² Il rapporto tra programmisti con formazione conclusa e programmisti in formazione deve essere di almeno tre a uno.</p> <p>³ Il concessionario presta attenzione alla diversità fra i suoi programmisti.</p>	<p><i>Capoverso 1:</i> I programmi della concessione devono soddisfare gli elevati standard del giornalismo di qualità. Per fornire un resoconto informativo di elevata qualità occorre disporre di sufficiente personale.</p> <p><i>Capoverso 2:</i> Per soddisfare i requisiti del giornalismo di qualità, la maggior parte del programma deve essere concepita da personale qualificato e formato. Tuttavia, anche la formazione dei nuovi giornalisti rientra nei compiti delle imprese mediatiche, che possono però assumere al massimo un programmista in formazione ogni 3 con formazione conclusa.</p> <p><i>Capoverso 3:</i> Dalle imprese con un mandato di servizio pubblico nell'ambito dei media può essere preteso un impegno a favore della diversità. I media hanno un forte impatto verso l'esterno e possono dare un importante contributo sociale alla visibilità della diversità e all'integrazione.</p>

Formazione e formazione continua	Commento
<p>¹ Il concessionario promuove e finanzia in maniera importante la partecipazione dei suoi programmisti in corso di formazione o che l'hanno terminata a formazioni e formazioni continue specifiche alla professione.</p> <p>² Nell'ambito della relazione annuale indica le misure adottate nel settore della formazione e della formazione continua dei suoi programmisti con formazione conclusa, di quelli in corso di formazione e dei praticanti.</p> <p>³ Comunica all'UFCOM, nell'ambito della relazione annuale, l'importo previsto per promuovere la formazione e la formazione continua esterne.</p>	<p><i>Capoversi 1-3:</i> Promuovere la formazione e la formazione continua dei dipendenti è uno dei compiti di tutte le imprese. La formazione e la formazione continua sono essenziali soprattutto per i fornitori del servizio pubblico al fine di garantire un giornalismo di qualità.</p>

Condizioni di lavoro del settore	Commento
<p>¹ Il concessionario si impegna a non peggiorare le condizioni di lavoro dei programmisti con formazione conclusa e in via di formazione, regolamentate nel CCL/accordo/contratto dell'impresa.</p> <p>² Se l'UFCOM svolge un'indagine presso i concessionari per determinare le condizioni di lavoro abituali del settore, il concessionario deve fornirgli, su richiesta e gratuitamente, tutte le informazioni pertinenti.</p>	<p><i>Capoverso 1:</i> Le condizioni di lavoro del settore si considerano soddisfatte se il concessionario è vincolato da un contratto collettivo di lavoro, ha concluso un contratto aziendale con un sindacato o se soggiace all'accordo tra le associazioni radiotelevisive e i sindacati dei media.</p> <p><i>Capoverso 2:</i> L'autorità di vigilanza può, se necessario, indagare sulle condizioni di lavoro nel settore radiotelevisivo nell'ambito di accertamenti a livello di settore, informare il pubblico dei risultati delle indagini ed eventualmente imporre le condizioni di lavoro definite dal settore facendo capo al diritto in materia di vigilanza (art. 87 LRTV). Il concessionario è tenuto a fornire gratuitamente tutti i documenti rilevanti e a presentare all'UFCOM tutte le informazioni pertinenti (art. 17 cpv. 1 LRTV).</p>

Misure in caso di crisi e catastrofi	Commento
<p>Il concessionario prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere il suo mandato di prestazioni nel limite del possibile anche in situazioni di crisi e in caso di catastrofe.</p>	<p><i>Capoverso 1:</i> Il concessionario deve adottare misure organizzative quali piani d'intervento, liste telefoniche o processi interni prescritti. Inoltre, si procura infrastrutture adeguate come studi di emergenza, generatori per superare le interruzioni di corrente durante la produzione o simili.</p>

3 Sezione: Rendiconto

Rendiconto	Commento
<p>¹ L'obbligo di rendiconto annuale è retto dall'articolo 27 ORTV.</p> <p>² Il rapporto annuale del concessionario contiene in particolare indicazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'attuazione del mandato di informazione in base all'articolo X della concessione; b. l'attuazione del mandato culturale in base all'articolo X; c. il rispetto degli obiettivi e standard di qualità in base all'articolo X; d. le misure di formazione e formazione continua in base all'articolo X; e. l'effettivo del personale in base all'articolo X. f. le misure concernenti situazioni di crisi e di catastrofe in base all'articolo X <p>³ Il conto annuale del concessionario si fonda sulle disposizioni del piano contabile dell'UFCOM.</p> <p>⁴ L'UFCOM mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni relative al concessionario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la relazione annuale; b. informazioni desunte dal conto annuale, per quanto consentito in base all'articolo 27 ORTV. 	<p><i>Capoverso 1:</i> L'articolo 18 capoverso 1 LRTV stabilisce che le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 ORTV ciò riguarda, tra l'altro, le emittenti di programmi definiti nella concessione. Sia la relazione annuale che il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo (art. 27 cpv. 7 ORTV).</p> <p><i>Capoverso 3:</i> Il conto annuale del concessionario deve contenere almeno il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare (art. 27 cpv. 5-7 ORTV).</p> <p><i>Capoverso 4:</i> L'UFCOM può pubblicare informazioni specifiche desunte dalle relazioni annuali e dai conti annuali (cfr. art. 18 cpv. 2 e 3 LRTV).</p>

4 Disposizioni finali

Durata	Commento
La presente concessione scade il 31 dicembre 2034.	